



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 15213 del 2023, proposto da Ania - Associazione Nazionale Fra Le Imprese Assicuratrici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lirosi, Ilaria Giulia Monorchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Cultura, Cnel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Ministero del Lavoro, Ministero

dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituiti in giudizio;

Confederazione Nazionale Coldiretti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Ghera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Confindustria, Confcommercio – Imprese per L'Italia – Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e De, Confesercenti – Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi, Confprofessioni - Confederazione Italiana Libere Professioni, Coldiretti - Confederazione Nazionale Coldiretti, Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, Abi - Associazione Bancaria Italiana, Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Casartigiani – Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Confagricoltura, Unsic – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, Conftrasporto, Confapi - Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata, non costituiti in giudizio;

Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Leopoldo Facciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confprofessioni – Confederazione Italiana delle Libere Professioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Izzo, Claudio Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – Confapi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confcommercio-Imprese per L'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Porto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Battista Martini 13;

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - Confetra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 32;

U.N.S.I.C. Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori in P.L.R.P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Di Iacovo, Gandolfo Maurizio Ballistreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

inter alia, del Decreto del Presidente della Repubblica 8/9/2023, pubblicato in G.U. il 18/9/2023, recante “Nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive per la nuova composizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro” per il quinquennio 2023-2028, nella parte in cui lo stesso non ha incluso, tra i 17 rappresentanti delle imprese, la candidata designata da ANIA (unica associazione italiana rappresentante delle imprese assicurative) e degli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di parte ricorrente di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio a mezzo della notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta richiesta, autorizzando parte ricorrente alla notifica del ricorso ai controinteressati, come identificati nella suddetta istanza, a mezzo di pubblici proclami, nella modalità di pubblicazione del ricorso e del

nominativo dei soggetti identificati da parte ricorrente quali controinteressati sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quello del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nelle rispettive sezioni "Amministrazione trasparente";

Considerato, pertanto:

a) che le Amministrazioni avranno obbligo di pubblicare sul proprio sito un sunto del ricorso, nonché l'elenco dei nominativi dei controinteressati, onerando parte ricorrente di produrre i documenti testé indicati;

b) che nella predetta pubblicazione dovrà essere inserito l'avviso che la stessa viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere inseriti gli estremi), al fine di conseguire un'effettiva conoscenza da parte dei controinteressati;

c) che le Amministrazioni non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il sunto del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

d) che le Amministrazioni dovranno rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nei rispettivi siti degli atti anzidetti;

e) che le Amministrazioni dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

Ritenuto che detto adempimento dovrà essere eseguito entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza e che dell'avvenuta notifica nei modi indicati dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, attestazione nei successivi 10 giorni;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio e autorizza la pubblicazione per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 dicembre 2023.

**Il Presidente**  
**Antonino Savo Amodio**

IL SEGRETARIO